

**Accordo di programma per l'attuazione degli interventi urgenti e la predisposizione di un progetto definitivo di bonifica conseguente, allo sversamento nel fiume Merse delle acque che provengono dalla ex miniera di Campiano in comune di Montieri**

(Ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e della L.R. 03.09.1996, n. 76)

FRA

Regione Toscana, Provincia di Grosseto, Provincia di Siena, Comune di Montieri, Comune di Chiusdino

L'anno 2001, il giorno 26 del mese di Luglio, presso la Presidenza della Giunta Regionale, in Firenze, i rappresentanti della Regione Toscana, della Provincia di Grosseto, della Provincia di Siena, del Comune di Montieri e del Comune di Chiusdino,

Premesso

- che l'art. 58 del D.Lgs. 152/99, comma 1, prevede che "chi con il comportamento omissivo o commissivo in violazione del presente decreto, provoca un danno alle acque, al suolo, al sottosuolo ed alle altre risorse ambientali, è tenuto a procedere a proprie spese agli interventi di messa

in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale delle aree inquinate e degli impianti dai quali è derivato il danno, ovvero deriva il pericolo di inquinamento, ai sensi e secondo il procedimento di cui all'art. 17 del D.Lgs. 22/97";

- che l'art. 17 comma 2 del D.Lgs. 22/97 prevede che "chiunque cagiona, anche in maniera accidentale, il superamento dei limiti di cui al comma 1 lett. a), ovvero determini un pericolo concreto ed attuale di superamento dei limiti medesimi, è tenuto a procedere a proprie spese agli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale delle aree inquinate e degli impianti dai quali deriva il pericolo di inquinamento";

-che la Regione Toscana, in data 21/12/1999 ai sensi dell'art. 9 della L.R. 25/98, ha approvato il Piano Regionale dei Rifiuti - Terzo stralcio relativo alle aree inquinate;

- che la Mineraria Campiano S.p.A., titolare, della concessione mineraria Boccheggiano, ha esercito fino al 1993 la miniera di Campiano sita in Comune di Montieri;

- che la Mineraria Campiano S.p.A. nel 1994 presentava una dichiarazione di rinuncia alla coltivazione della miniera nel cui perimetro ricade anche l'impianto di Ribudelli, per intervenuto esaurimento della miniera stessa ai sensi dell'art. 38 comma 3, del R.D.29 luglio 1927n. 1443;

- che il Ministero dell'Industria, con D.M. 25 ottobre 1995, accertava tale rinuncia facendo comunque salvi i lavori di chiusura prescritti dal Distretto Minerario di Grosseto e gli eventuali lavori di ripristino ambientale richiesti da Enti ed Organismi competenti nel rispetto delle vigenti normative;

- che, essendo l'area di Ribudelli inserita nell'elenco delle aree soggette a bonifica a "breve termine" ai sensi del Piano Regionale dei Rifiuti -Terzo stralcio relativo alle aree inquinate sopra citato, la Mineraria di Campiano S.p.A., presentata un progetto di bonifica dell'area predetta secondo quanto previsto, dal D.M. Ambiente 25/10/1999 n. 471;

- che il progetto di bonifica di cui sopra è stato approvato mediante il procedimento di cui al D.M. 25 ottobre 1999 n. 471 a seguito di apposita Conferenza di Servizi; convocata ai sensi dell'art. 14 della L. 241/90 e succ. modifiche ed integrazioni, a cui hanno partecipato l'ARPAT, l'Azienda ASL n. 9, l'Ufficio Regionale del Genio Civile, l'Amm.ne Provinciale di Grosseto, il Corpo delle

Miniere - Distretto minerario di Grosseto, il Corpo Forestale dello Stato nonché la Mineraria Campiano S.p.A. in liquidazione;

- che in data 19/4/2001 l'Amministrazione Comunale di Montieri è venuta a conoscenza che dalla ex miniera di Campiano, posta nell'area di Ribudelli - soggetta ai lavori di bonifica - era iniziata una consistente fuoriuscita di acqua. conseguente al completo allagamento della miniera stessa, che tramite il Fosso Ribudelli, confluiva (e confluisce) nel Fiume Merse;

- che il Comune di Montieri il giorno successivo, con nota prot. n. 3197, informava l'Amm.ne Provinciale di Grosseto, l'ASL, il Corpo delle Miniere. l'ARPAT nonché la Mineraria di Campiano S.p.A. della fuoriuscita di acqua dalla ex Miniera di Campiano al fine di far svolgere gli accertamenti del caso;

- che immediatamente, tramite il Dip.to Provinciale ARPAT di Grosseto, veniva dato avvio ad un monitoraggio delle acque defluenti per verificarne le caratteristiche nonché l'impatto che tale acqua poteva indurre sui corpi idrici ricettori (fosso Ribudelli e Fiume Merse);

-che il monitoraggio eseguito dall'ARPAT, così come risulta nella nota 15/6/2001 prot. n. 3435. pervenuta al Comune di Montieri il 18/6/2001. ha permesso di rilevare che la situazione di pericolo di inquinamento che si è aggravata nel tempo:

- che infatti l'ARPAT ha constatato che le acque del Fiume Merse risultano alterate dall'apporto dell'acqua che fuoriesce dalle miniere e che si evidenzia attraverso la comparsa di una intera colorazione rossa (che persiste per un lungo tratto a valle rispetto al punto di confluenza) ed attraverso la formazione di un consistente sedimento costituito da metalli pesanti precipitati insieme all'idrossido ferrico di cui l'acqua di miniera è molto ricca;

- che tale fenomeno risulta confermato anche dalla denuncia del Sindaco del Comune di Chiusdino il quale, con lettera del 10.5.2001 inviata agli enti potenzialmente interessati al problema, evidenziava con la colorazione rossa avesse già interessato il fiume Merse per alcuni chilometri a valle all'interno del proprio territorio con conseguente negative immediate di natura ambientale e turistico-economiche;

- che con la nota suindicata l'ARPAT ha inoltre rilevato come il suddetto fenomeno ha subito nel corso del tempo un aggravio poiché l'acqua di fuoriuscita dalla miniera registra- rispetto all'inizio dello sversamento - una modificazione riguardante la temperatura, che è aumentata da 32°C a 38°C; è inoltre aumentato il contenuto di metalli pesanti nelle acque superficiali dei corpi idrici (fiume Merse e torrente Ribudelli), ed il PH è passato da 4 a 5;

- che l'ARPAT ha pertanto ritenuto che il sedimento ferroso, pur non comportando un danno per il tratto di fiume interessato dalla presenza dello stesso (in quanto le caratteristiche del letto del fiume erano già state segnate pesantemente dalla trascorsa attività mineraria) possa costituire un potenziale pericolo di inquinamento ambientale per effetto di eventi piovosi consistenti:

- che pertanto l'ARPAT ha ritenuto necessario che l'acqua di miniera, prima della confluenza con i corpi idrici superficiali venga sottoposta ad un trattamento mirato alla correzione del valore di acidità PH) e ad un abbattimento del contenuto di metalli pesanti ed ha invitato l'amministrazione comunale di Montieri ad adottare gli atti necessari affinché i responsabili dell'attività estrattiva nella miniera di Campiano mettano in opera quanto prima interventi mirati a minimizzare l'impatto ambientale dovuto alle acque in uscita:

- che l'Assessore Regionale a 11'Ambiente in data 30 Maggio 2001 ha convocato una specifica riunione a seguito della segnalazione congiunta delle Province di Grosseto e Siena delle problematiche sopra illustrate;

- che tale riunione è stata tenuta in data 4 giugno 2001 e che dalla stessa è emersa l'opportunità di un coordinamento delle iniziative tra Regione ed enti locali interessati;

- che le province di Siena e Grosseto hanno convocato per il 9/7/2000 una conferenza di servizi alla presenza di tutti gli enti e soggetti interessati nella quale sono state valutate possibili soluzioni per fronteggiare l'emergenza in atto;

Considerato inoltre che, ad oggi, la Mineraria Campiano S.p.A. non ha attivato gli interventi di messa in sicurezza ed emergenza oggetto dell'ordinanza del Sindaco del Comune di Montieri n. 40 del 28/06/2001. così come accertato con apposito verbale del 16/7/2001 e che di conseguenza il Comune di Montieri ha comunicato alla Mineraria Campiano S.p.A. l'avvio del procedimento per l'esercizio dei poteri sostitutivi conseguenti alla inottemperanza della suddetta ordinanza;

Preso atto che l'art. 34 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 dispone "Per la definizione ed attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono per la loro completa realizzazione, l'azione integrale e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di uno o più tra i soggetti predetti, il presidente della regione o il presidente della provincia o il sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni, e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento", che a tale fine viene indetta una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate e l'accordo, consiste nel consenso unanime di tutte le parti, è approvato con atto formale del Presidente della Regione o del Presidente della Provincia o del Sindaco ed è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

Vista la L.R. 3 settembre 1996, n. 76 recante "Disciplina degli accordi di programma e delle conferenze dei servizi";

Vista la deliberazione della G.R. n. 795 del 16/7/2001 con la quale si approvano le finalità dell'accordo di programma per predisporre un progetto definitivo di bonifica della miniera di Campiano in Comune di Montieri.

Dato atto che con lettera del Presidente della Regione del 16/07/2001 prot. 101/11096/3 10.1 è stata convocata, la Conferenza istruttoria fra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate che si sono riunite, presso la Presidenza della Giunta Regionale, il giorno 17 luglio 2001 e, come risulta dal verbale allegato al presente atto, hanno espresso unanime consenso circa 1^ possibilità di concordare l'accordo di programma,

Verificato che tutte le amministrazioni interessate hanno provveduto a tutti gli atti istruttori di propria competenza stipulano il seguente

## **Accordo di programma**

### Articolo 1

Le premesse fanno parte integrante del presente accordo di programma e costituiscono i presupposti su cui si fonda il consenso delle parti.

### Articolo 2

Gli Enti sottoscrittori del presente accordo approvano, per quanto di rispettiva competenza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 17, comma 7, del D.Lgs. n. 22 del 1997 il progetto relativo alla realizzazione degli interventi di somma urgenza per il contenimento della diffusione degli inquinanti in attesa di eventuali ulteriori interventi d'urgenza che si rendessero necessari e di quelli di bonifica definitiva. Tale progetto è allegato quale parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Il Comune di Montieri si impegna inoltre a provvedere immediatamente alla realizzazione degli interventi di somma urgenza i quali dovranno avere inizio nel più breve tempo possibile e comunque entro e non oltre dieci (10) giorni lavorativi dalla sottoscrizione del presente accordo. Gli stessi dovranno essere ultimati al più presto e comunque entro e non oltre ventiquattro mesi dalla stessa data.

### Articolo 3

La Regione Toscana si impegna ad elaborare uno studio complessivo esteso alle aree interessate dai fenomeni di inquinamento in atto presso la miniera di Campiano in Comune di Montieri e che investe il reticolo idrografico superficiale, finalizzato alla definizione di un piano di caratterizzazione comprensivo di un inquadramento idrogeologico e dell'analisi del processo inquinante, delle eventuali conseguenti necessità di depurazione delle acque che fuoriescono dalla miniera e delle modalità di smaltimento dei fanghi conseguenti alla depurazione, nonché delle possibilità di riutilizzo delle acque stesse e delle sinergie attivabili con il servizio idrico integrato.

La Regione Toscana sulla base delle risultanze dello studio e del piano di caratterizzazione di cui al comma precedente, si impegna a predisporre, entro 24 mesi dalla stipula del presente accordo, un progetto complessivo di bonifica ai sensi della normativa richiamata in premessa, comprensivo degli eventuali lavori di ripristino ambientale e con specifico riguardo alla tutela e valorizzazione della risorsa idrica.

### Articolo 4

Il progetto complessivo predisposto dalla Regione Toscana verrà sottoposto all'approvazione delle amministrazioni firmatarie del presente accordo, per la sua realizzazione secondo modalità da definire con gli atti che si renderanno necessari.

### Articolo 5

La Regione Toscana fornisce ai sensi dell'art. 17 comma 9 del D.Lgs. 22/97 il supporto finanziario per l'esercizio delle funzioni derivanti dal presente accordo. A questo proposito la Regione stanzierà un primo finanziamento pari ad un L. 1.265.000.000= (lire un miliardo duecentosessantacinquemilioni) (euro 653.317,98) a valere sul fondo di rotazione ex L.R. 25/98.

La Regione Toscana si impegna inoltre a fornire il supporto organizzativo al Comune di Montieri per l'esercizio delle funzioni derivanti dal presente accordo.

### Articolo 6

I soggetti sottoscrittori promuoveranno congiuntamente ogni azione legale utile per l'esecuzione degli interventi previsti dal presente accordo e per promuovere le azioni di rivalsa e qualsiasi altra azione per danno ambientale prevista dall'ordinamento vigente nei confronti della Mineraria Campiano S.p.A.

### Articolo 7

E' istituito il Collegio di Vigilanza sull'attuazione del presente accordo di programma, composto dal Presidente della Provincia di Grosseto, dal Presidente della Provincia di Siena, dal Sindaco del Comune di Montieri, dal Sindaco del Comune di Chiusdino e dal Presidente della Giunta Regionale che lo presiede.

Il Collegio esercita, le seguenti funzioni:

1. vigila sul puntuale adempimento dell'accordo;
2. delibera in merito all'esercizio di poteri sostitutivi in caso di inadempimento delle obbligazioni assunte con l'accordo;

3. può chiedere documenti ed informazioni alle amministrazioni partecipanti, convocarne i Funzionari ed i rappresentanti, disporre ispezioni.

In caso di inerzia o ritardo nell'adempimento delle obbligazioni previste dall'accordo di programma, il Collegio di Vigilanza diffida il soggetto inadempiente a provvedere entro un termine. non superiore a 30 giorni.

Decorso inutilmente il termine, il Presidente della Giunta Regionale nomina un Commissario per il compimento degli atti o delle attività per le quali si è verificata l'inerzia o il ritardo. Al Commissario si applicano le disposizioni della L.R. 45/1994 e successivi ve modificazioni.

#### Articolo 8

E' individuato quale funzionario responsabile dei procedimento il Dott. Fimmano Domenico - Direttore Generale del Comune di Montieri.

Il funzionario responsabile del procedimento ha i seguenti compiti:

1. svolge le funzioni di segretario del Collegio di Vigilanza e provvede alla verbalizzazione delle sedute del Collegio stesso;
2. mantiene gli opportuni contatti con gli uffici e le strutture tecniche delle Amministrazioni partecipanti all'accordo, ponendo in essere ogni attività utile ai fini del coordinamento delle azioni;
3. segnala al Collegio di Vigilanza eventuali difficoltà e problemi inerenti l'attuazione dell'accordo;
4. riferisce periodicamente al Collegio di Vigilanza sullo stato di attuazione dell'accordo;
5. fornisce ogni informazione richiesta sullo stato di attuazione dell'Accordo alla competente struttura regionale preposta al monitoraggio degli Accordi di Programma.

#### Articolo 9

L'accordo di programma è approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana a i sensi dell'ari. 10 della L.R. 76/96.

L'accordo comincia a produrre i suoi effetti dal giorno della pubblicazione, fatti salvi gli interventi di somma urgenza di cui all'ari. 2 che precede.

#### Articolo 10

Le eventuali modifiche al presente accordo potranno essere apportate con il consenso unanime delle Amministrazioni che lo hanno sottoscritto. Eventuali modifiche non sostanziali che si dovessero rendere necessario in fase di attuazione, potranno essere apportate senza che ciò determini modifica del presente accordo. Letto, approvato e sottoscritto.